

ASL n.6 SANLURI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

**CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA MANUTENZIONE PREVENTIVA, IL CHANGE MANAGEMENT E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SITO IN VIA ROMA A SAN GAVINO MONREALE**

Registro Scritture Private n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ - Protocollo NP/ \_\_\_\_ del \_\_\_\_

L'anno duemilasedici il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_, presso l'ufficio del Direttore del Servizio Tecnico Logistico.

**DA UNA PARTE**

- Dottoressa Guglielmina Ortu, nata a Guspini (VS) il 23/03/1957, codice fiscale RTOGLL57C63E270K, Direttore del Servizio Tecnico Logistico, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale n°6 di Sanluri, con sede legale in via Ungaretti n.9 Sanluri, codice fiscale 91009910927 partita IVA 02265950929 (di seguito denominata per brevità Azienda), in virtù delle deliberazione n°760 del 21/10/2014. -----

**DALL'ALTRA**

- Sig. Marcello Cossu nato a CAGLIARI il 05/07/1964, codice fiscale CSSMCL64L05B354R, domiciliato ai fini del presente atto in Via Nervi n. 22/24, 09030 Elmas (CA), in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa TECNIT SRL iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari con n. 227145 del R.E.A., con sede legale in Via Nervi n. 22/24, 09030 Elmas (CA), C.F. 02829590922 e P.IVA 028295909226 (di seguito denominata per brevità Affidataria). -----

**PREMESSO**

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, veniva disposto l'affidamento diretto delle attività di ripristino del sistema, manutenzione preventiva, di change management e di manutenzione straordinaria, per anni uno, dell'impianto di videosorveglianza del Presidio Ospedaliero sito in via Roma in comune di San Gavino Monreale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 125 comma 6 lett. b e comma 11 del D.lgs. 163/2006;

- che la prestazione in oggetto ammonta ad 12.120,00 Euro, IVA esclusa, risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000 individuato dall'art. 125 comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 quale limite entro il quale è possibile procedere ad affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo;

-che è stato accertato che la Società Tecnit S.r.l. non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e possiede i necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per poter svolgere i servizi in oggetto;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO**

#### **ARTICOLO 1 – Valore delle premesse**

Le premesse narrative, gli atti e tutti i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale .-----

#### **ARTICOLO 2 – Oggetto del contratto**

L'Azienda, come sopra rappresentata, affida alla società Tecnit S.r.l. di Elmas (CA) che accetta, le attività di ripristino del sistema, manutenzione preventiva, di change management e di manutenzione straordinaria dell'impianto di videosorveglianza del Presidio Ospedaliero sito in via Roma in comune di San Gavino Monreale -----

#### **ARTICOLO 3 – Durata del contratto**

La durata è pari ad anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del pre-

sente contratto. -----

#### **ARTICOLO 4 – Prestazioni oggetto del contratto**

L'Affidataria dovrà svolgere le attività di ripristino del sistema, assistenza e manutenzione annuale secondo le modalità e i tempi indicati nell'offerta OF 1500133V3 del 28/12/2015, protocollo PG/2016/2346, sottoscritta dalle Parti per integrale accettazione ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

#### **ARTICOLO 5 – Importo del contratto e pagamenti**

L'importo contrattuale complessivo è pari a € 12.120,00 IVA esclusa.

I pagamenti avverranno entro giorni 30 (giorni trenta) dalla presentazione di regolari fatture con cadenza bimestrale posticipata. -----

#### **ARTICOLO 6 – Revisione dei prezzi**

Il prezzo dell'affidamento e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione. -----

#### **ARTICOLO 7 - Controlli**

L'Azienda avrà facoltà, in qualunque momento, a mezzo dei servizi preposti, di procedere a tutti gli accertamenti e/o verifiche necessarie per accertare l'effettiva conformità a quanto previsto nel offerta sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni relative al servizio di manutenzione ordinaria che per il controllo del servizio a carattere straordinario. -----

#### **ARTICOLO 8 - Tempo Utile - Penali- Schede di verifica**

Ciascun intervento di manutenzione dovrà essere eseguito con le cadenze previste e nel tempo che verrà concordato volta per volta con il RUP e o Direttore dell'esecuzione. Ogni intervento di manutenzione deve essere annotato in una scheda di verifica nella quale viene specificato (data, attività svolta, anomalie riscontrate). La penale pecuniaria è stabilita nell'1 per mille, dell'ammontare netto dell'intervento, per ogni giorno

di ritardo sul termine fissato per l'esecuzione dei singoli interventi di manutenzione.

L'applicazione della penale avverrà con addebito nella liquidazione della successiva rata del canone contrattuale. Ogni inadempimento sarà contestato all'Affidataria con comunicazione scritta, anche a mezzo pec. Sarà concesso un termine di 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, in assenza di controdeduzioni o qualora non vengano ritenute valide le giustificazioni adotte, l'Azienda procederà all'applicazione della penale. -----

#### **ARTICOLO 9 - Sub Appalto**

In considerazione del riserbo professionale che l'espletamento del servizio di manutenzione, non verrà autorizzato nessun tipo di sub-appalto. -----

#### **ARTICOLO 10 – Obblighi dell'Affidataria in materia di Personale e di C.C.N.L.**

Per l'espletamento del servizio affidato, l'Affidataria è obbligata ad impiegare personale assunto secondo le disposizioni vigenti di legge, e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari. L'Affidataria è altresì obbligata a rispettare le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L'Affidataria è tenuta all'osservanza di tutte le norme derivanti dalle Leggi vigenti e Decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da Leggi o da C.C.N.L., nonché al pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nell'esecuzione del presente contratto, l'affidataria si obbliga ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e condizioni contenute nel C.C.N.L. e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nelle località in cui si svolge il presente contratto. I suddetti obblighi vincolano l'Affidataria anche se la stessa non aderì-

sca alle associazioni sindacali e receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. -----

#### **ARTICOLO 11 – Divieto di cessione**

È vietata la cessione parziale o totale del contratto, a pena della risoluzione di diritto dello stesso. -----

#### **ARTICOLO 12 – Obblighi relativi alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 – Clausola risolutiva espressa**

L'Affidataria si impegna ad ottemperare agli obblighi legali di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Azienda ASL n°6 risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010. -----

#### **ARTICOLO 13 – Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda e l'Affidataria, relative all'interpretazione ed all'applicazione del contratto e dei suoi allegati e che non venissero risolte con accordo bonario, saranno devolute alle decisioni del Giudice ordinario.

Foro competente è il Tribunale di Cagliari. È escluso il ricorso al collegio arbitrale.

#### **ARTICOLO 14 – Riservatezza**

L'Affidataria si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti, il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le comunicazioni e le notizie di cui fosse venuto a conoscenza direttamente o indirettamente nell'esecuzione del contratto. -----

#### **ARTICOLO 15 – Spese, imposte e tasse**

Il presente contratto sarà sottoposto alla registrazione in caso d'uso a cura delle parti

interessate, con spese a carico della parte che vi avrà dato motivo

#### **ARTICOLO 16 – Responsabile del Procedimento-Direttore dell'Esecuzione-**

Ai sensi dell'art. 5, legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento nonché Direttore dell'Esecuzione è designato nella persona del sig. ING. FABIO FRANCESCO FARCI dirigente del Servizio Tecnico Logistico .-----

#### **ARTICOLO 17 – Trattamento dei dati**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La ASL tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

"Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di numero 2 contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno con il seguente codice identificativo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell'Ufficio";

#### **ARTICOLO 18 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di

servizi nonché al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Sanluri, \_\_\_\_\_

per L'Affidatario

per la ASL

Sig. Marcello Cossu

Dott.ssa Guglielmina Ortu